



OSSERVATORIO GIURISPRUDENZIALE
(a cura di Riccardo Ercole OMODEI)

[Nota del curatore.

La sentenza che si riporta si pone all'interno di un procedimento, ancora in corso, la cui imponenza è testimoniata dai 146 diversi capi di imputazione. Secondo le prospettazioni dell'accusa, si tratterebbe di un sistema di potere creato e gestito dalla Girgenti Acque s.p.a. volto ad eliminare ogni possibile forma di controllo sull'attività svolta dall'impresa. Il livello di diffusione di tale sodalizio illecito sarebbe testimoniato dal numero di imputati coinvolti (49) e dalla quantità e tipologia di reati contestati, i quali includono, oltre alle ipotesi ambientali, l'associazione a delinquere, la truffa e varie fattispecie corruttive. Per esigenze editoriali, delle oltre 200 pagine di sentenza, si riportano soltanto quelle relative agli illeciti che qui più interessano. Si è comunque voluto lasciare la parte introduttiva dedicata alle imputazioni in materia ambientale, perché, nonostante possa risultare ripetitiva, dimostra la diffusione dell'attività illecita contestata.]

Trib. Agrigento, Sezione penale, n. 495 del 18 luglio 2023;

G.U.P. Micaela Raimondo.

Art. 452 bis c.p.; reato eventualmente permanente; concorso mediante omissione; posizione di garanzia.

Il giudice, dott.ssa Micaela Raimondo, all'esito dell'udienza preliminare del 18.7.2023, ha pronunciato e pubblicato la seguente

S E N T E N Z A

nei confronti di:

IMPUTATI



[REDACTED]

[REDACTED]:

54) Artt. 110, 40 cpv., 452-bis c.p.

Perché, in concorso tra loro, [REDACTED] e [REDACTED], quali rispettivamente, Direttore Tecnico e Direttore Generale e Dirigente Tecnico della Programmazione dell'ATO AG9, concedente, [REDACTED] quale Direttore Arpa Agrigento e Dirigente ARPA Sicilia dal maggio 2001 al 01/07/2017, [REDACTED] Dirigente ARPA Agrigento, [REDACTED] Dirigente ARPA Agrigento e [REDACTED], funzionario dell'ARPA di Agrigento, quale tecnico della prevenzione, [REDACTED] quale Funzionario del Libero Consorzio Comunale di Agrigento (ex Provincia Regionale) e [REDACTED], quale Comandante della Polizia Provinciale, omettendo volontariamente di attendere alle loro precise funzioni di controllo, di sostituzione, di segnalazione e di sanzione derivanti dal D.lgs. 152/06, dalla Convenzione sulla Gestione siglata con GIRGENTI ACQUE S.p.A. in data 24/11/2007 e dalle funzioni istituzionalmente demandate dalla Legge e dai regolamenti attuativi, e, dunque, consentendo al concessionario GIRGENTI ACQUE S.p.A. di gestire l'impianto di depurazione a servizio del Comune di Licata ubicato in c.da Ripellino, in assenza di valida autorizzazione allo scarico, in uno stato di manutenzione precaria tale da operare il frequente sversando dei reflui fognari inepurati e reflui industriali provenienti da numerose attività commerciali e di produzione di beni, nella foce del fiume Salso in violazione dell'art. 6 L.R. n. 27/1986, con frequente e grave superamento dei valori limite fissati dal D.lgs. n. 152/2006, concorrevano abusivamente a cagionare una compromissione o un deterioramento significativo e misurabile del corpo idrico recettore.

In Licata, dal 17.07.2009 al 12 luglio 2017

[REDACTED]

[REDACTED]:

59) Artt. 110, 40 cpv., 452-bis c.p.

Perché, in concorso tra loro, [REDACTED] e [REDACTED], quali rispettivamente, Direttore Tecnico e Direttore Generale e Dirigente Tecnico della Programmazione dell'ATO AG9, concedente, [REDACTED] quale Direttore Arpa Agrigento e Dirigente ARPA Sicilia dal maggio 2001 al 01/07/2017, [REDACTED] Dirigente ARPA



Agrigento, [REDACTED] Dirigente ARPA Agrigento e [REDACTED],
funzionario dell'ARPA di Agrigento, quale tecnico della prevenzione, [REDACTED] quale
Funzionario del Libero Consorzio Comunale di Agrigento (ex Provincia Regionale), omettendo
volontariamente di attendere alle loro precipue funzioni di controllo, di sostituzione, di segnalazione
e di sanzione derivanti dal d.lgs. 152/06, dalla Convezione sulla Gestione siglata con GIRGENTI
ACQUE S.p.A. in data 24/11/2007 e dalle funzioni istituzionalmente demandate dalla Legge e dai
regolamenti attuativi, e, dunque, consentendo al concessionario GIRGENTI ACQUE S.p.A. di
gestire l'impianto di depurazione a servizio del Comune di Agrigento – Frazione di Villaggio Mosè,
impianto con autorizzazione scaduta, progettato e costruito per un'utenza di 1000 abitanti ma
ricettore di reflui provenienti da un'utenza di 12.000 abitanti, caratterizzato da gravissime anomalie
funzionali, con riferimento al quale venivano accertati continui superamenti dei limiti tabellari di
cui all'allegato 5 D.lgs. n. 152/2006, ovvero sversamento di reflui con caratteristiche qualitative in
genere peggiori dei reflui in entrata, nonché misti ai fanghi di depurazione - e, dunque, sversando
continuativamente reflui fognari non depurati nel torrente - affluente del fiume Naro - sfociante
direttamente nel mare, concorrevano abusivamente a cagionare una compromissione o un
deterioramento significativo e misurabile del corpo idrico recettore.

In Agrigento, marzo 2010 al 12 luglio 2017

[REDACTED]

[REDACTED]:

64) Artt. 110, 40 cpv., 452-bis c.p.

Perché, in concorso tra loro, [REDACTED] e [REDACTED], quali
rispettivamente, Direttore Tecnico e Direttore Generale e Dirigente Tecnico della Programmazione
dell'ATO AG9, concedente, [REDACTED] quale Direttore Arpa Agrigento e
Dirigente ARPA Sicilia dal maggio 2001 al 01/07/2017, [REDACTED] Dirigente ARPA
Agrigento, [REDACTED] Dirigente ARPA Agrigento e [REDACTED],
funzionario dell'ARPA di Agrigento, quale tecnico della prevenzione, [REDACTED] quale
Funzionario del Libero Consorzio Comunale di Agrigento (ex Provincia Regionale), omettendo
volontariamente di attendere alle loro precipue funzioni di controllo, di sostituzione, di segnalazione
e di sanzione derivanti dal d.lgs. 152/06, dalla Convezione sulla Gestione siglata con GIRGENTI



sversamento dei reflui, la predisposizione di mezzi di controllo, gli obblighi di custodia e manutenzione dell'impianto e di non ottemperare alla messa in sicurezza di quest'ultimo a seguito degli eventi franosi che l'hanno riguardato, contribuivano a cagionare una compromissione del corpo recettore del Vallone Cacici, sul quale venivano a confluire reflui con caratteristiche diverse da quelle per le quali era stata concessa l'autorizzazione e riportanti caratteri di tossicità e contaminazione cloacale; e un deterioramento di porzioni estese del suolo circostante, che veniva interessato da un fenomeno erosivo che comprendeva l'ampio tratto di strada comunale e una abitazione ivi insistente, franate di 15 metri dal livello originario del suolo.

In Raffadali, dal 30.01.2009 al 04/08/2017

[REDACTED]

[REDACTED]:

73) Artt. 110, 40 cpv., 452-bis comma 2 c.p.

Perché, in concorso tra loro, [REDACTED] e [REDACTED], quali rispettivamente, Direttore Tecnico e Direttore Generale e Dirigente Tecnico della Programmazione dell'ATO AG9, concedente, [REDACTED] quale Direttore Arpa Agrigento e Dirigente ARPA Sicilia dal maggio 2001 al 01/07/2017, [REDACTED] Dirigente ARPA Agrigento, [REDACTED] Dirigente ARPA Agrigento e [REDACTED], funzionario dell'ARPA di Agrigento, quale tecnico della prevenzione, [REDACTED] quale Funzionario del Libero Consorzio Comunale di Agrigento (ex Provincia Regionale), omettendo volontariamente di attendere alle loro precipue funzioni di controllo, di sostituzione, di segnalazione e di sanzione derivanti dal D.lgs. 152/06, dalla Convezione sulla Gestione siglata con GIRGENTI ACQUE S.p.A. in data 24/11/2007 e dalle funzioni istituzionalmente demandate dalla Legge e dai regolamenti attuativi, e, dunque, consentendo al concessionario GIRGENTI ACQUE S.p.A. di gestire l'impianto di depurazione a servizio del Comune di Montallegro ubicato in c.da Stretto, consegnato all'ente gestore in data 30.09.2008, violando le prescrizioni inerenti l'autorizzazione allo sversamento dei reflui, la predisposizione di mezzi di controllo, gli obblighi di custodia e manutenzione dell'impianto e di sversare continuamente - in assenza di autorizzazione - sul suolo", concorrevano a cagionare una compromissione un deterioramento del corpo recettore (fosso Pantano) in zona tra l'altro, limitrofa all'area di particolare pregio naturalistico denominata



“Riserva Naturale di Torre Salsa”.

Con l'aggravante del fatto commesso in zona naturale protetta e, comunque di particolare pregio di carattere naturalistico e ambientale.

In Montallegro, dal 30 settembre 2008 al 12 luglio 2017

[REDACTED]

[REDACTED]:

77) Artt. 110, 40 cpv., 452-bis comma 2 c.p.

Perché, in concorso tra loro, [REDACTED] e [REDACTED], quali rispettivamente, Direttore Tecnico e Direttore Generale e Dirigente Tecnico della Programmazione dell'ATO AG9, concedente, [REDACTED] quale Direttore Arpa Agrigento e Dirigente ARPA Sicilia dal maggio 2001 al 01/07/2017, [REDACTED] Dirigente ARPA Agrigento, [REDACTED] Dirigente ARPA Agrigento e [REDACTED], funzionario dell'ARPA di Agrigento, quale tecnico della prevenzione, [REDACTED] quale Funzionario del Libero Consorzio Comunale di Agrigento (ex Provincia Regionale), omettendo volontariamente di attendere alle loro precipue funzioni di controllo, di sostituzione, di segnalazione e di sanzione derivanti dal D.lgs. 152/06, dalla Convezione sulla Gestione siglata con GIRGENTI ACQUE S.p.A. in data 24/11/2007 e dalle funzioni istituzionalmente demandate dalla Legge e dai regolamenti attuativi, e, dunque, consentendo al concessionario GIRGENTI ACQUE S.p.A. di gestire l'impianto di depurazione a servizio del Comune di Siculiana, c.da Pietre Cadute e c.da Foce, consegnato al gestore in data 20/11/2008, in modo abusivo, ovvero in violazione delle prescrizioni inerenti l'autorizzazione allo sversamento dei reflui, la predisposizione di mezzi di controllo, gli obblighi di custodia e manutenzione dell'impianto e di sversare continuamente nel mare antistante la spiaggia di Siculiana, in assenza di autorizzazione, reflui fognari, che non subiscono alcun processo depurativo, per l'inadeguatezza dell'impianto a monte (c.da Pietre Cadute – ex EAS) e per l'inattività dell'impianto a valle (c.da Foce) che realizza solamente una 'grigliatura' del refluo, non sufficiente a consentirne lo scarico a mare, contribuivano a cagionare una compromissione e un deterioramento del corpo recettore (mare) nel quale vengono sversati reflui con caratteristiche organolettiche peggiori, rispetto a quelli in entrata e che presentano contaminazioni di natura cloacale.



Con l'aggravante del fatto commesso in zona naturale protetta e, comunque di particolare pregio di carattere naturalistico e ambientale.

In Siculiana, 20 novembre 2008 al 12 luglio 2017.

[REDACTED]

[REDACTED]:

81) Artt. 110, 40 cpv., 452-bis c.p.

perché, in concorso tra loro, [REDACTED] e [REDACTED], quali rispettivamente, Direttore Tecnico e Direttore Generale e Dirigente Tecnico della Programmazione dell'ATO AG9, concedente, [REDACTED] quale Direttore Arpa Agrigento e Dirigente ARPA Sicilia dal maggio 2001 al 01/07/2017, [REDACTED] Dirigente ARPA Agrigento, [REDACTED] Dirigente ARPA Agrigento e [REDACTED], funzionario dell'ARPA di Agrigento, quale tecnico della prevenzione, [REDACTED] quale Funzionario del Libero Consorzio Comunale di Agrigento (ex Provincia Regionale), omettendo volontariamente di attendere alle loro precipue funzioni di controllo, di sostituzione, di segnalazione e di sanzione derivanti dal D.lgs. 152/06, dalla Convezione sulla Gestione siglata con GIRGENTI ACQUE S.p.A. in data 24/11/2007 e dalle funzioni istituzionalmente demandate dalla Legge e dai regolamenti attuativi, e, dunque, consentendo al concessionario GIRGENTI ACQUE S.p.A. di gestire l'impianto di depurazione a servizio del Comune di Realmonte, consegnato in data 15/07/2008 in modo abusivo, ovvero, che venisse omesso l'obbligo di assicurare il corretto funzionamento del suddetto depuratore, che lo stesso operasse in mancanza delle dotazioni necessarie al regolare funzionamento del processo depurativo (misuratori di portata, autocampionatori, ecc.), che non fosse assicurato lo scarico delle refluo in uscita dall'impianto nella condotta sottomarina prevista dal P.A.R.F. del Comune di Realmonte per l'allontanamento in mare dei reflui, e quindi, che questi fossero sversati continuamente - in assenza di autorizzazione e superando i limiti previsti dalla tabella 3 allegato 5 D.lgs. n. 152/2006 per il parametro Escherichia coli - nel corpo idrico recettore primario (vallone Forte) e, quindi in mare (corpo recettore secondario), abusivamente contribuivano a cagionare una compromissione o un deterioramento significativo e misurabile dell'habitat naturalistico circostante (foce del Vallone Forte).

In Realmonte, dal 29 aprile 2016 al 12 luglio 2017



[REDACTED]

[REDACTED]:

85) Artt. 110, 40 cpv., 452-bis c.p.

Perché, in concorso tra loro, [REDACTED] e [REDACTED], quali rispettivamente, Direttore Tecnico e Direttore Generale e Dirigente Tecnico della Programmazione dell'ATO AG9, concedente, [REDACTED] quale Direttore Arpa Agrigento e Dirigente ARPA Sicilia dal maggio 2001 al 01/07/2017, [REDACTED] Dirigente ARPA Agrigento, [REDACTED] Dirigente ARPA Agrigento e [REDACTED], funzionario dell'ARPA di Agrigento, quale tecnico della prevenzione, [REDACTED] quale Funzionario del Libero Consorzio Comunale di Agrigento (ex Provincia Regionale) omettendo volontariamente di attendere alle loro precipue funzioni di controllo, di sostituzione, di segnalazione e di sanzione derivanti dal D.lgs. 152/06, dalla Convezione sulla Gestione siglata con GIRGENTI ACQUE S.p.A. in data 24/11/2007 e dalle funzioni istituzionalmente demandate dalla Legge e dai regolamenti attuativi, e, dunque, consentendo al concessionario GIRGENTI ACQUE S.p.A. di gestire l'impianto di depurazione a servizio del Comune di Porto Empedocle, consegnato alla società il 5/08/2008, in modo del tutto abusivo, ovvero, non ottemperando alla manutenzione straordinaria e ordinaria dell'impianto che si rinveniva carente in ogni fase di lavorazione; omettendo di estrarre i fanghi e consentendone il deposito irregolare nelle vasche di depurazione; permettendo l'accumularsi dei fanghi nelle vasche di clorazione ed il conseguente smaltimento mediante allontanamento nella condotta sottomarina; non provvedendo alla riparazione della condotta sottomarina che anziché sversare in mare alla distanza di 2.740 mt (prevista dall'originaria, ancorché scaduta, autorizzazione allo scarico) sversava sotto costa (a circa 700 mt dalla battigia), contribuivano a cagionare una compromissione e un deterioramento del corpo recettore (mare) nel quale vengono sversati fanghi di risulta della depurazione non estratti (rifiuti) e reflui perciò contaminati.

In Porto Empedocle, dal 22.06.2016 al 16/03/2017

[REDACTED]

[REDACTED]:



92) Artt. 110, 40 cpv., 452-bis comma 2 c.p.

Perché, in concorso tra loro, [REDACTED] e [REDACTED], quali rispettivamente, Direttore Tecnico e Direttore Generale e Dirigente Tecnico della Programmazione dell'ATO AG9, concedente, [REDACTED] quale Direttore Arpa Agrigento e Dirigente ARPA Sicilia dal maggio 2001 al 01/07/2017, [REDACTED] Dirigente ARPA Agrigento, [REDACTED] Dirigente ARPA Agrigento e [REDACTED], funzionario dell'ARPA di Agrigento, quale tecnico della prevenzione, [REDACTED] quale Funzionario del Libero Consorzio Comunale di Agrigento (ex Provincia Regionale), omettendo volontariamente di attendere alle loro precipue funzioni di controllo, di sostituzione, di segnalazione e di sanzione derivanti dal D.lgs. 152/06, dalla Convenzione sulla Gestione siglata con GIRGENTI ACQUE S.p.A. in data 24/11/2007 e dalle funzioni istituzionalmente demandate dalla Legge e dai regolamenti attuativi, e, dunque, consentendo al concessionario GIRGENTI ACQUE S.p.A. di gestire abusivamente l'impianto di depurazione a servizio del Comune di Cattolica Eraclea, tollerando:

- il mancato ottemperamento agli obblighi derivanti dalla legge e dalla convenzione relativamente alla gestione dell'impianto, lasciato inattivo e in stato di abbandono sin dalla sua assunzione;
- che si determinasse quale conseguenza un deposito incontrollato di rifiuti costituiti dalle acque reflue, che senza subire alcun processo depurativo e senza essere neppure in alcun modo indirizzate al corpo recettore, in parte si depositavano direttamente sul suolo, in parte, passando per l'impianto non funzionante, si versavano inepurate nel Vallone Sant'Antonio – Zagarella, in parte convogliavano altresì nel Vallone mediante un rivolo praticato sul terreno, che parzialmente li assorbiva;
- che, dunque, in assenza di autorizzazione reflui fognari, i predetti reflui si sversassero continuamente nel vallone Sant'Antonio – Zagarella affluente del fiume Platani, senza aver subito alcun processo depurativo per l'inattività dell'impianto contribuivano a cagionare una compromissione e un deterioramento significativo e misurabile del corpo idrico recettore primario (vallone Sant'Antonio Zagarella) o finale (fiume Platani).



Con l'aggravante, con riferimento a tale ulteriore evento (contaminazione del fiume Platani), del fatto commesso in un'area protetta quale è la foce del fiume Platani.

In Cattolica Eraclea, dal 9.03.2016 al 12 luglio 2017

[REDACTED]

[REDACTED]:

94) Artt. 110, 40 cpv., 452-bis c.p.

Perché, in concorso tra loro, [REDACTED] e [REDACTED], quali rispettivamente, Direttore Tecnico e Direttore Generale e Dirigente Tecnico della Programmazione dell'ATO AG9, concedente, [REDACTED] quale Direttore Arpa Agrigento e Dirigente ARPA Sicilia dal maggio 2001 al 01/07/2017, [REDACTED] Dirigente ARPA Agrigento, [REDACTED] Dirigente ARPA Agrigento e [REDACTED], funzionario dell'ARPA di Agrigento, quale tecnico della prevenzione, [REDACTED] quale Funzionario del Libero Consorzio Comunale di Agrigento (ex Provincia Regionale), omettendo volontariamente di attendere alle loro precipue funzioni di controllo, di sostituzione, di segnalazione e di sanzione derivanti dal D.lgs. 152/06, dalla Convezione sulla Gestione siglata con GIRGENTI ACQUE S.p.A. in data 24/11/2007 e dalle funzioni istituzionalmente demandate dalla Legge e dai regolamenti attuativi, e, dunque, consentendo al concessionario GIRGENTI ACQUE S.p.A. di gestire abusivamente l'impianto di depurazione a servizio del Comune di Agrigento sito in C.da Sant'Anna con scarico nel vallone Sant'Anna (denominato anche Fiume Hypsas o San Leone che recapita direttamente a mare ad ovest dell'abitato di San Leone, zona balneare di Agrigento), in assenza di valida autorizzazione allo scarico dal 2008 al 9.03.2017 privo e, quindi, di sversante continuamente reflui depurati non rispettosi dei valori limite previsti dal D.lgs. n. 152/2006 in ragione della carente manutenzione ordinaria e straordinaria dell'impianto e dell'insufficiente estrazione dei fanghi, contribuivano a cagionare una compromissione o un deterioramento significativo e misurabile del corpo idrico recettore primario (fiume San Leone) e finale (mare).

In Agrigento, da ottobre 2016 al 11.07.2017

[REDACTED]

[REDACTED]:



97) Artt. 110, 40 cpv., 452-bis c.p.

Perché, in concorso tra loro, [REDACTED] e [REDACTED], quali rispettivamente, Direttore Tecnico e Direttore Generale e Dirigente Tecnico della Programmazione dell'ATO AG9, concedente, [REDACTED] quale Direttore Arpa Agrigento e Dirigente ARPA Sicilia dal maggio 2001 al 01/07/2017, [REDACTED] Dirigente ARPA Agrigento, [REDACTED] Dirigente ARPA Agrigento e [REDACTED], funzionario dell'ARPA di Agrigento, quale tecnico della prevenzione, [REDACTED] quale Funzionario del Libero Consorzio Comunale di Agrigento (ex Provincia Regionale), omettendo volontariamente di attendere alle loro precipue funzioni di controllo, di sostituzione, di segnalazione e di sanzione derivanti dal D.lgs. 152/06, dalla Convezione sulla Gestione siglata con GIRGENTI ACQUE S.p.A. in data 24/11/2007 e alle funzioni istituzionalmente demandate dalla Legge e dai regolamenti attuativi, e, dunque, consentendo al concessionario GIRGENTI ACQUE S.p.A. di gestire abusivamente l'impianto di depurazione a servizio del Comune di Canicattì sito in località "Ponte Bonavia" con scarico nel vallone "Ponte Bonavia" e, dunque, consentendo allo stesso di sversare continuamente, in assenza di autorizzazione allo scarico dal 2015, reflui in carenza o assente stato di depurazione - per l'utilizzo di by-pass che escludeva di fatto la depurazione - in ogni caso non rispettosi dei valori limite previsti dal D.lgs. n. 152/2006 in ragione della carenza manutenzione ordinaria e straordinaria dell'impianto, dell'insufficiente estrazione dei fanghi dal medesimo e del conseguente trascinarsi degli stessi nel corpo recettore con le acque depurate, contribuivano a cagionare una compromissione o un deterioramento significativo e misurabile del corpo idrico recettore primario (fiume Naro) e finale (mare).

In Canicattì, da aprile 2016 al 07.08.2017

[REDACTED]

[REDACTED]:

106) Artt. 110, 40 cpv., 452-bis, c.p.

Perché, in concorso tra loro, [REDACTED] e [REDACTED], quali rispettivamente, Direttore Tecnico e Direttore Generale e Dirigente Tecnico della Programmazione dell'ATO AG9, concedente, [REDACTED] quale Direttore Arpa Agrigento e Dirigente ARPA Sicilia dal maggio 2001 al 01/07/2017, [REDACTED] Dirigente ARPA



Agrigento, [REDACTED] Dirigente ARPA Agrigento e [REDACTED],
funzionario dell'ARPA di Agrigento, quale tecnico della prevenzione, [REDACTED] quale
Funzionario del Libero Consorzio Comunale di Agrigento (ex Provincia Regionale), omettendo
volontariamente di attendere alle loro precipue funzioni di controllo, di sostituzione, di segnalazione
e di sanzione derivanti dal D.lgs. 152/06, dalla Convezione sulla Gestione siglata con GIRGENTI
ACQUE S.p.A. in data 24/11/2007 e alle funzioni istituzionalmente demandate dalla Legge e dai
regolamenti attuativi, e, dunque, consentendo al concessionario GIRGENTI ACQUE S.p.A. di
gestire abusivamente l'impianto di depurazione a servizio del Comune di Agrigento, c.da Fontanelle
con scarico nel vallone "Canalotto" e, in tal modo, consentendo allo stesso di sversare
continuamente reflui fognari non depurati e maleodoranti, in violazione dei valori limite posti
dall'Autorizzazione allo Scarico n. 147 del 20/2/2014 – abusivamente contribuivano a cagionare
una compromissione o comunque un deterioramento significativo e misurabile dell'habitat
naturalistico.

In Agrigento, da aprile 2015 al 04/08/2017

[REDACTED]

[REDACTED]:

133) Artt. 110, 40 cpv., 452-bis c.p.

Perché, in concorso tra loro, [REDACTED] e [REDACTED], quali
rispettivamente, Direttore Tecnico e Direttore Generale e Dirigente Tecnico della Programmazione
dell'ATO AG9, concedente, [REDACTED] quale Direttore Arpa Agrigento e
Dirigente ARPA Sicilia dal maggio 2001 al 01/07/2017, [REDACTED] Dirigente ARPA
Agrigento, [REDACTED] Dirigente ARPA Agrigento e [REDACTED],
funzionario dell'ARPA di Agrigento, quale tecnico della prevenzione, [REDACTED] quale
Funzionario del Libero Consorzio Comunale di Agrigento (ex Provincia Regionale) omettendo
volontariamente di attendere alle loro precipue funzioni di controllo, di sostituzione, di segnalazione
e di sanzione derivanti dal D.lgs. 152/06, dalla Convezione sulla Gestione siglata con GIRGENTI



ACQUE S.p.A. in data 24/11/2007 e dalle funzioni istituzionalmente demandate dalla Legge e dai regolamenti attuativi, e, dunque, consentendo al concessionario GIRGENTI ACQUE S.p.A. di gestire l'impianto di depurazione a servizio del Comune di Casteltermini, abusivamente, ossia, in mancanza di autorizzazione allo scarico, e sversando continuativamente nel vallone della Terra, affluente del Fiume Platani reflui non depurati in parte in ragione dell'inefficienza dell'impianto, in parte per il mancato collegamento allo stesso – in violazione della Convenzione sulla gestione - di gran parte del refluo cittadino e, dunque, immettendo nel corpo recettore un refluo con caratteristiche organolettiche peggiori di quelle presenti in entrata, contribuivano a cagionare una compromissione e un deterioramento significativo e misurabile dello stesso.

In Casteltermini dal maggio 2016 al 16 novembre 2018

[...]

MOTIVAZIONE

[...]

Considerazioni introduttive sulla nuova regola di giudizio dell'udienza preliminare e sull'utilizzabilità degli atti di indagine.

Passando ad illustrare le ragioni sottese alla presente pronuncia di non luogo a procedere occorre soffermarsi sul contenuto della regola di giudizio che governa l'udienza preliminare alla luce dell'evoluzione, normativa e giurisprudenziale, che ha interessato l'art. 425 c.p.p.

Come è noto, nell'impianto originario del codice di rito, l'art. 425, nell'enunciare la regola di giudizio, prevedeva una sorta di richiamo all'eventuale esito dibattimentale favorevole all'imputato, indicando, oltre le cause di estinzione del reato (art. 531 cod. proc. pen.) o di improcedibilità (art. 529 cod. proc. pen.), le formule di proscioglimento (art. 530 cod. proc. pen.) nella sola ipotesi in cui esse risultavano "evidenti".

Tale regola di giudizio - coerente con l'originario disegno legislativo ispirato al modello di processo accusatorio che considerava il dibattimento la sede propria della formazione della prova nel contraddittorio delle parti - è stata nel tempo sottoposta ad alcuni correttivi volti a contrastare l'inefficacia del filtro processuale dell'udienza preliminare rispetto alle intenzioni del legislatore:



così, mentre in un primo momento è stato eliminato il riferimento all' "evidenza", con una seconda modifica normativa (l. n. 105 del 08.04.1993) è stata estesa la possibilità di pronunciare la sentenza di non luogo a procedere anche all'ipotesi in cui gli elementi acquisiti risultavano insufficienti, contraddittori o comunque non idonei a sostenere l'accusa in giudizio.

L'introduzione di tali correttivi non si è, però, rivelata idonea a superare l'inefficacia del filtro processuale in quanto nella prassi giurisprudenziale la fondamentale regola di giudizio per la sentenza di non luogo a procedere è rimasta quella di una delibazione di tipo prognostico di sostenibilità dell'accusa in giudizio e, dunque, di una valutazione, sotto il profilo esclusivamente processuale, dell'insufficienza o inidoneità degli elementi o, in altri termini, di "*inutilità del dibattimento*", con conseguente impossibilità di effettuare una complessa ed approfondita disamina del merito e, dunque, di pronunciare sentenza di non luogo a procedere in presenza di fonti di prova suscettibili di letture alternative o aperte (cfr., *ex multis*, Cass. pen., sez. II, sentenza n. 46145 del novembre 2015, in Mass. uff. n. 265246. In senso analogo, Cass. pen., sez. V, sentenza n. 565 del 26 ottobre 2017, in Mass. uff. n. 269014).

Nell'ambito del quadro, normativo e giurisprudenziale, sopra delineato si è da ultimo inserito il d. lgs. 150 del 2022 - cd. riforma Cartabia - che ha introdotto la regola di giudizio secondo la quale "*il giudice pronuncia sentenza di non luogo a procedere anche quando gli elementi acquisiti non consentono di formulare una ragionevole previsione di condanna*" abrogando, al contempo, la parte della norma che prevedeva l'emissione della sentenza di non luogo a procedere nell'ipotesi in cui gli elementi raccolti fossero insufficienti, inidonei o comunque contraddittori a sostenere l'accusa in giudizio.

Come evidenziato nella relazione n. 2 del 5.1.2023 del Massimario della Corte di Cassazione, la nuova regola di giudizio, introdotta anche in materia di archiviazione (art. 408 c.p.), amplia il potere prognostico del Gup che, verificata la validità della richiesta di rinvio a giudizio ed eventualmente precisata la contestazione all'imputato, procederà alla discussione e, con gli elementi raccolti dal pubblico ministero durante le indagini preliminari e quelli eventualmente acquisiti con i suoi poteri d'iniziativa (artt. 421-bis e 422 cod. proc. pen., rimasti immutati) ovvero indicati dalla difesa (art. 391-octies cod. proc. pen.), dovrà "pronosticare" se essi consentono di formulare una ragionevole previsione di condanna.



In altri termini, la nuova previsione normativa – volta, per un verso, a ridurre il numero di giudizi da celebrare e, per l'altro, ad abbassare l'elevato tasso di esiti assolutori in dibattimento – configura un parametro per le determinazioni sull'esercizio dell'azione penale che comporta l'abbandono del *favor actionis* privilegiando la valutazione in ordine al risultato.

In questa prospettiva, incentrata sul principio *in dubio contra actionem*, non è più sufficiente valutare la sostenibilità dell'accusa in giudizio, ma occorre pronosticare l'esistenza, anche in caso di fondatezza della notizia di reato, di elementi idonei a giustificare, ove confermati nel successivo dibattimento, una sentenza di condanna.

Nell'interpretazione della nuova formula normativa si rivela di fondamentale ausilio proprio l'oggetto del giudizio al quale è chiamato il giudice dell'udienza preliminare: come condivisibilmente affermato in dottrina, *se il giudice richiesto del rinvio a giudizio è chiamato a verificare la conduenza degli elementi acquisiti, in modo da poterne vagliare l'idoneità a tradursi in un complesso probatorio di tale ascrittività che il giudice dibattimentale possa erigervi un'affermazione di responsabilità «oltre ogni ragionevole dubbio» ex art. 533, comma I, c.p.p., il rigore di quei parametri non può non riflettersi sul giudizio prognostico cui è chiamato il giudice dell'udienza preliminare, il quale dovrà necessariamente disporre di un quadro probatorio che abbia compiutamente affrontato – in linea tendenziale – tutti i temi rilevanti ai fini del giudizio di colpevolezza in modo da poterne prevedere la convergenza verso un epilogo dibattimentale favorevole alla ipotesi d'accusa; solo nel rispetto di tale condizione, il giudice dell'udienza preliminare potrà affidabilmente e compiutamente – in una parola, ragionevolmente – esercitare il preliminare vaglio dell'accusa, conseguendone che il rinvio a giudizio possa disporsi nelle sole ipotesi in cui il materiale probatorio sia di non equivoca conduenza o, se minato da contraddittorietà – o da insufficienze –, queste appaiano in realtà superabili alla luce della complessiva valutazione del compendio probatorio o, in ogni caso, razionalmente destinate – alla luce degli atti disponibili – ad essere superate in senso favorevole alla prospettazione dell'accusa nel successivo giudizio dibattimentale.*

In tale prospettiva la componente previsionale del giudizio che, stando alla littera legis, continua a essere demandato al giudice dell'udienza preliminare, non sembra destinata a esercitarsi, se non marginalmente, sul c.d. potenziale espansivo del dibattimento, quanto, più limitatamente, sulla verifica della tenuta della prospettazione accusatoria all'esito della futuribile



conferma, in sede dibattimentale, degli apporti probatori acquisiti nella fase delle indagini”¹.

Dovendosi tenere conto, nell'effettuare la valutazione relativa alla ragionevole previsione di condanna, degli stringenti canoni probatori che guidano il giudice dibattimentale nell'affermazione della penale responsabilità dell'imputato, le cd. “soluzioni aperte” - ove non superabili alla luce della complessiva valutazione del compendio probatorio - possono quindi essere risolte logicamente a favore dell'imputato tanto più che *“le ipotesi dubbie, per definizione, preludono a scenari dibattimentali dall'esito incerto, aperti a soluzioni reciprocamente incompatibili, che non possono, per il principio di non contraddizione, definirsi entrambe ragionevoli”².*

In definitiva, se è vero che il giudice dell'udienza preliminare, anche a seguito della riforma normativa, emette esclusivamente decisioni a contenuto processuale quando rinvia a giudizio, a questo effetto processuale egli giunge attraverso un giudizio sulle prove raccolte che ha inevitabilmente una componente di tipo diagnostico: ed invero, *“il provvedimento ha carattere prettamente processuale per ciò che attiene al suo effetto, o alla sua efficacia che dir si voglia: tant'è che non ha valenza di giudicato; e, sia per l'archiviazione che per il non luogo a procedere, vi è la possibilità di una riapertura della procedura ex art. 414 o ex art. 434 c.p.p. Mentre, nonostante lo si possa o addirittura lo si voglia negare, si scende sicuramente nel merito della regiudicanda quando si compie l'accertamento sul fondamento dell'accusa: meglio, quando si compie l'accertamento sugli elementi probatori posti a fondamento dell'accusa. L'apprezzamento, ancorché allo stato degli atti, sulla bontà dell'esercizio dell'azione penale si tinge altresì di inevitabili venature di meritevolezza. Di talché, la valutazione del giudice, «pur essendo di ordine processuale, comporta una delibazione necessariamente sostanziale, afferente al merito delle fonti di prova. E ciò trova conferma, da un lato, nei poteri accertativo-valutativi che il codice di procedura penale riconosce al giudicante; nonché, dall'altro lato nella progressiva emersione (per via giurisprudenziale) e nella maggiorazione (per via legislativa) delle c.d. «finestre di giurisdizione» fin dalle prime battute del procedimento, che attribuiscono più ampie facoltà conoscitivo-decisionali sia al giudice per le indagini preliminari che al giudice dell'udienza preliminare”³.*

1 Il controllo giudiziale dell'azione penale: appunti a margine della “riforma cartabia” di Francesco Alvino, su Sistema penale, fascicolo n. 3 del 2022.

2 Il controllo giudiziale dell'azione penale: appunti a margine della “riforma cartabia” di Francesco Alvino, cit.

3 Osservazioni intorno alla “ragionevole previsione di condanna” di Marco Cecchi su Archivio penale, fascicolo n. 2 del 2022.



D'altro canto, ancorché nella diversa ottica dell' *"utilità del dibattimento"* ravvisabile *"in presenza di una "minima probabilità di colpevolezza"*, parte della giurisprudenza di legittimità, già prima della recente riforma normativa, aveva sottolineato che *"la regola di giudizio al fine del rinvio a giudizio o, per converso, del proscioglimento nel merito, consiste innanzitutto nella presentazione da parte del PM di elementi probatori che dimostrino allo stato un livello di fondatezza delle accuse, definibile "serio". Rispetto a tale preconditione, il giudice, nel contraddittorio delle parti, valuterà che a tale materiale si aggiunga una prospettiva di utile sviluppo delle prove a carico nel corso del dibattimento ovvero la impossibilità che ciò avvenga [come nel] caso tipico [de]la utilizzazione di dichiarazioni del correo che ha, però, manifestato la scelta di non ripetere le sue accuse (Cass. pen., sez. 6, Sentenza n. 33763 del 30.4.2015, in Mass. Uff. n. 264427, che - pur affermando, in coerenza con il quadro normativo all'epoca vigente, che il ruolo del gup è quello di individuare una minima probabilità di colpevolezza, condizione che giustifica la sottoposizione al processo, e la assenza di ragioni per ritenere che l'accusa non sia suscettibile di essere definitivamente provata in dibattimento - ha evidenziato che la situazione di incertezza probatoria, pur se si colloca in un caso nel quale è innegabile lo "sviluppo dibattimentale", non giustifica il rinvio a giudizio).*

Tanto premesso in punto di diritto, si illustrano di seguito le ragioni che non consentono di accogliere integralmente la richiesta di rinvio a giudizio dovendosi sin d'ora evidenziare che, mentre in relazione a talune fattispecie risultano interamente decorsi i termini massimi di prescrizione o risulta imminente la maturazione dell'anzidetta causa estintiva, in relazione ad altre contestazioni l'impianto probatorio non appare sufficientemente solido da far ragionevolmente prevedere la possibilità di una pronuncia di condanna all'esito del dibattimento, emergendo dalla lettura degli atti elementi *"a discarico"* o situazioni di incertezza probatoria difficilmente superabili anche ove si tenga del *"cd. potenziamento espansivo"* dibattimentale.

[...]

Le contravvenzioni ambientali.

Eccezion fatta per i fatti di inquinamento ambientale ex art. 452 *bis* c.p., i reati ambientali oggetto di contestazione hanno natura contravvenzionale e risultano prescritti o comunque prossimi all'estinzione per decorrenza dei termini previsti dall'art. 161 c.p.



Premesso che *la sospensione del decorso dei termini processuali, introdotta per il contenimento della pandemia da Covid-19 dall'art. 83, comma 2, d.l. 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020 n. 27, si applica ai soli procedimenti, in corso nel periodo di riferimento, in cui siano stati effettivamente operanti termini procedurali per il compimento di specifici atti* e non opera, pertanto, nei procedimenti pendenti nella fase delle indagini preliminari rispetto ai quali siano già decorsi i termini previsti dall'art. 405 c.p.p. eventualmente prorogati ex artt. 406 e 407 c.p.p.⁴, i seguenti fatti di reato - anche nell'eventualità in cui si prendano in considerazione i 64 giorni di sospensione previsti dalla predetta normativa emergenziale ed anche nell'ipotesi in cui si presuma che, in relazione a ciascuno di essi, siano intervenuti atti interruttivi prima del decorso dei termini ordinari di prescrizione (quattro anni) - risultano oramai estinti.

[...]

Alla luce delle considerazioni sopra espresse deve, quindi, essere pronunciata sentenza di non luogo a procedere per intervenuta prescrizione in quanto le emergenze investigative non consentono di addivenire ad una pronuncia di proscioglimento nel merito ex art. 129 co. 2 c.p.p.

[...]

Tanto premesso sulle fattispecie contravvenzionali oramai estinte, si osserva che in relazione alle restanti contravvenzioni ambientali (capi nn. 66, 68, 114, 135, 136, 137) i termini massimi di prescrizione matureranno a breve.

[...]

Premesso che, alla luce degli elementi di prova già richiamati in relazione alle fattispecie contravvenzionali oramai estinte, non ricorrono i presupposti per l'emissione di una sentenza di proscioglimento nel merito ai sensi dell'art. 129 co. 2 c.p.p., deve essere pronunciata sentenza di non luogo a procedere ex artt. 129 co. 1 e 425 co. 3 c.p.p. tenuto conto dell'imminente decorso dei

4 Cfr. Cass. pen., sez. 4, Sentenza n. 12161 del 24.3.2021, in Mass. Uff. n. 280780; cfr., in senso analogo, Cass. pen., Sez. Un., sentenza n. 5292 del 2021.) cfr., in motivazione, Cass. pen., sez. 2, Sentenza n. 18991 del 09.02.2021, in Mass. Uff. n. 281448, che ha affermato il seguente principio di diritto: *in tema di disciplina emergenziale da Covid-19, la sospensione dei termini dei procedimenti penali prevista dall'art. 83, comma 2, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, si applica anche ai termini, assoluti e relativi, di durata massima delle misure cautelari coercitive di cui all'art. 303 cod. proc. pen., indipendentemente dall'essere già spirato, o meno, il termine per il compimento delle indagini preliminari, dal momento che i primi, in quanto specificamente afferenti alle suddette misure, sono del tutto autonomi e distinti dal secondo.*



termini massimi di prescrizione (le anzidette contravvenzioni si prescrivono, al più tardi, entro sei mesi).

Richiamate le considerazioni sopra espresse sulla nuova regola di giudizio e sulla *ratio* ad essa sottesa e volta ad evitare la celebrazione di dibattimenti “inutili” (cfr. paragrafo n. 3), a parere di questo giudice l'imminente verifica di una causa estintiva non consente, *a fortiori*, il transito alla fase dibattimentale ed impone l'emissione di una sentenza di non luogo a procedere non essendo possibile formulare una ragionevole previsione di condanna.

Il concorso, mediante omissione, nei delitti di inquinamento ambientale (capi nn. 54, 59, 64, 70, 73, 77, 81, 85, 92, 94, 97, 106 e 133 della richiesta di rinvio a giudizio).

Come si è già avuto modo di evidenziare, tra le fattispecie ambientali oggetto di contestazione rientrano alcune ipotesi di inquinamento ambientale rispetto alle quali devono essere, innanzitutto, affrontate le questioni, tra loro strettamente connesse, relative alla consumazione dell'illecito, alla rilevanza penale della condotta ed alla decorrenza dei termini di prescrizione.

In particolare, anche al fine di replicare a talune eccezioni sollevate nel corso dell'udienza preliminare in ordine alla violazione dei principi che governano la successione di leggi penali nel tempo, è opportuno evidenziare che il reato di inquinamento ambientale previsto dall'art. 452 *bis* c.p. ha natura delittuosa e si configura come reato (eventualmente) permanente: come chiarito dalla giurisprudenza di legittimità, infatti, *ai fini della configurabilità del reato di inquinamento ambientale, di cui all'art. 452-bis cod. pen., non è richiesta una tendenziale irreversibilità del danno; ne consegue che le condotte poste in essere successivamente all'iniziale deterioramento o compromissione del bene non costituiscono un "post factum" non punibile, ma integrano invece singoli atti di un'unica azione lesiva che spostano in avanti la cessazione della consumazione, sino a quando la compromissione o il deterioramento diventano irreversibili, o comportano una delle conseguenze tipiche previste dal successivo reato di disastro ambientale di cui all'art. 452-quater dello stesso codice*” (Cfr. Cass. pen., Sez. 3, Sentenza n. 10515 del 27/10/2016, in Mass. uff. n. 269274. In motivazione i giudici di legittimità hanno ritenuto infondata l'eccezione, sollevata dal ricorrente, di violazione degli artt. 2 c.p. e 25 Cost. ritenendo corretta la decisione del Tribunale del riesame che, nel confermare il decreto di sequestro preventivo di un impianto di depurazione, aveva valorizzato anche alcune condotte poste in essere in epoca antecedente all'entrata in vigore della



legge n. 68 del 22 maggio 2015. Cfr, in tema di successione di leggi penali ex art. 2 c.p. in relazione ai reati permanenti, Cass. pen., Sez. Un., sentenza n. 40986 del 19.7.2018, che ha affermato che il *tempus commissi delicti*, ai fini della successione di leggi penali, deve essere individuato nella cessazione della permanenza posto che, qualora la condotta anti-giuridica si protragga nel vigore della nuova legge, è quest'ultima che deve trovare applicazione. In particolare, la Suprema Corte nella sua più autorevole composizione ha affermato che il protrarsi della condotta sotto la vigenza della nuova, più sfavorevole, legge penale assicura la calcolabilità delle conseguenze della condotta stessa che dà corpo alla *ratio* garantistica del principio di irretroattività. È dunque la legge più sfavorevole vigente al momento della cessazione della permanenza che deve trovare applicazione, ferma restando la necessità che sotto la vigenza della legge più severa si siano realizzati tutti gli elementi del fatto-reato).

Tanto chiarito in punto di individuazione del *tempus commissi delicti*, la Pubblica Accusa – sulla scorta delle risultanze investigative ben compendiate nella “*parte quinta – reati ambientali connessi agli impianti di depurazione*” dell’originaria richiesta di misura cautelare personale e del successivo provvedimento di fermo - contesta ad alcuni pubblici funzionari e tecnici addetti al controllo dell’attività del gestore del servizio idrico integrato della provincia di Agrigento di avere partecipato alla perpetrazione di una serie di condotte di inquinamento ambientale omettendo, nella piena consapevolezza delle violazioni ambientali riscontrate all’interno degli impianti di depurazione gestiti dalla Girgenti Acque s.p.a., le loro funzioni di controllo, di sostituzione, di segnalazione e di sanzione derivanti dalla normativa di settore e dalla Convenzione sulla gestione stipulata con Girgenti Acque s.p.a.

Venendo in rilievo fattispecie di reato contestate nella forma omissiva giova rammentare che l’indagine da svolgere, ai fini dell’affermazione della penale responsabilità degli imputati, si muove su un triplice piano e postula, in particolare, l’accertamento dei seguenti elementi:

- la sussistenza di una “posizione di garanzia” in forza della quale l’agente, in ragione della sua prossimità con il bene da tutelare, sia titolare di poteri ed obblighi che gli consentono di attivarsi onde evitare la lesione o messa in pericolo del bene giuridico, con la precisazione che è a tal fine sufficiente la disponibilità di mezzi idonei a sollecitare gli interventi necessari per evitare che l’evento dannoso sia portato a compimento a causa dell’operatività di altri elementi condizionanti di natura dinamica. Poiché la *ratio* dell’art. 40 c.p. risiede nella



volontà di assicurare a determinati beni una tutela rafforzata, attribuendo ad altri soggetti, diversi dall'interessato, l'obbligo di evitarne la lesione, ai fini del riconoscimento di una posizione di garanzia è sufficiente che il soggetto sia dotato di poteri che, pur potendosi concretizzare in obblighi di minore efficacia rispetto a quelli direttamente e specificamente volti ad impedire il verificarsi dell'evento (a titolo esemplificativo, poteri di segnalazione o di sollecitazione), gli consentano, almeno in parte, di porre in essere meccanismi idonei a paralizzare il decorso causale o, in altri termini, di attivare mezzi idonei a sollecitare gli interventi necessari ad evitare l'evento dannoso (cfr., *ex multis*, Cass. pen., sez. 4, Sentenza n. 9463 del 09.02.2023, in Mass. Uff. n. 284157);

- la sussistenza di un nesso di causalità materiale tra il mancato esercizio dei poteri impeditivi e l'evento;
- l'evitabilità dell'evento dannoso, occorrendo ulteriormente verificare se la condotta alternativa omessa avrebbe scongiurato il danno concretamente verificatosi (c.d. comportamento alternativo lecito).

La posizione [REDACTED]

[REDACTED].
Ai dirigenti e tecnici dell'Arpa di Agrigento si contesta di aver contribuito alle ipotizzate condotte di inquinamento ambientale attraverso una blanda, lacunosa ed inadeguata attività di monitoraggio e controllo degli impianti di depurazione della provincia agrigentina.

Le contestazioni, come sopra anticipato, si appuntano sulle risultanze investigative compendiate nella “*parte quinta – reati ambientali connessi agli impianti di depurazione*” dell'originaria richiesta di misura cautelare personale e del successivo provvedimento di fermo.

Onde evitare inutili parafrasi e per ragioni di comodità espositiva si riporta di seguito, con diverso carattere grafico, il contenuto del provvedimento di fermo ove vengono così sintetizzati gli elementi a carico dei funzionari e tecnici dell'Arpa di Agrigento:

[...]

Così riassunte le risultanze investigative, a parere di questo giudice i funzionari e tecnici dell'Arpa di Agrigento devono essere prosciolti per non avere commesso il fatto.

Premettendo che un soggetto – ancorché titolare di una posizione di garanzia – è tenuto a



porre in essere solo i poteri da lui esigibili e non può rispondere del verificarsi dell'evento se non dispone della possibilità di influenzarne il decorso (cfr. Cass. pen., Sez. 4, n. 16761 del 11/03/2010, Catalano; Cass. pen., sez. 4, Sentenza n. 17491 del 29.03.2019, in Mass. Uff. n. 275875), nel caso di specie l'operatività della clausola di equivalenza dettata dall'art. 40 c.p. è paralizzata dalla natura e tipologia dei poteri impeditivi attribuiti ai funzionari e tecnici dell'ARPA di Agrigento e dalla circostanza che gli elementi richiamati a supporto della tesi accusatoria e volti a provare il mancato e doloso esercizio di tali poteri, oltre a non apparire univoci, si scontrano con i dati offerti dalle difese.

Si evidenzia, in particolare, che:

1 la corposa documentazione prodotta dalle difese nel corso dell'udienza preliminare prova l'effettuazione di un numero significativo di controlli, sopralluoghi, prelevamenti di campioni di acque di scarico presso i depuratori, segnalazioni all'Autorità giudiziaria, proposte di sanzione;

2 non rientrava tra i compiti dei funzionari e tecnici ARPA la riscossione delle sanzioni, né gli stessi svolgevano funzioni di polizia giudiziaria;

3 [REDACTED], nel corso del suo esame, ha fornito plausibili giustificazioni sotto il profilo delle carenze organizzative dell'ufficio e delle criticità, rilevate dagli organi inquirenti, in ordine ai metodi utilizzati nell'espletamento delle analisi e dei controlli;

4 l'atteggiamento di compiacenza ed il carattere di "facciata" dei controlli ipotizzato dagli organi inquirenti si fonda principalmente su una lettura parcellizzata e congetturale del contenuto delle intercettazioni dalle quali, invero, non si ricavano elementi univoci ed, anzi, emergono una serie di dati che non soltanto corroborano le dichiarazioni di [REDACTED] in ordine alle difficoltà organizzative dell'ufficio ed alla mancanza, per un significativo lasso di tempo, delle attrezzature necessarie per effettuare certe tipologie di analisi, ma stridono altresì con l'ipotesi del doloso e preordinato ricorso a modalità di controllo blande e lacunose nell'ottica di favorire la Girgenti Acque s.p.a.;

5 le conversazioni, oggetto di intercettazione, nel corso delle quali sono stati anticipati all'ente gestore i controlli sono numericamente esigue rispetto alla quantità, certamente significativa, di sopralluoghi effettuati dall'Arpa di Agrigento. A ciò si aggiunga



che sia [REDACTED] - sottoponendosi ad esame nel corso dell'udienza preliminare - sia [REDACTED] - sottoponendosi ad interrogatorio in fase di indagini - hanno fornito delle plausibili spiegazioni sul punto: emerge, infatti, documentalmente che, in relazione al depuratore sito in località Sant'Anna del Comune di Agrigento, la società Girgenti Acque s.p.a. rientrava tra i destinatari della nota con la quale, in data 2 maggio 2016, l'Assessorato Regionale dell'Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità, “ *preso atto dei risultati delle analisi in autocontrollo trasmessi dalla Società Girgenti Acque s.p.a.*” in relazione all'istanza di rilascio dell'autorizzazione allo scarico, attribuiva all'Arpa di Agrigento il compito di effettuare “*sull'impianto in argomento specifica campagna di analisi trimestrale sul refluo mediante n. 4 sopralluoghi a cadenza quindicinale e a trasmettere le relative risultanze*”;

- l'organizzazione e/o la partecipazione alle riunioni con l'ente gestore del servizio idrico [...] è un dato di scarsa pregnanza probatoria emergendo dagli atti alcune circostanze che appaiono sintomatiche della trasparenza delle condotte e corroborano le dichiarazioni tanto di [REDACTED] quanto di [REDACTED] nella parte in cui hanno riferito che la finalità degli incontri era quella di superare alcune criticità riscontrate in maniera sistematica in un'ottica di promozione dei comportamenti virtuosi - finalità che rientra tra gli scopi dell'Agenzia Regionale per la protezione dell'ambiente – e/o di facilitazione ed efficienza del lavoro di controllo dei registri di carico e scarico.

Alla luce delle considerazioni che precedono e della regola di giudizio che governa l'udienza preliminare deve, pertanto, essere pronunciata nei confronti dei funzionari e tecnici dell'Arpa di Agrigento sentenza di non luogo a procedere per non avere commesso il fatto non emergendo, dalla lettura complessiva degli atti, che gli imputati, nei limiti di esigibilità, abbiano ommesso di esercitare i loro poteri impeditivi.

La posizione di [REDACTED].

[REDACTED] è accusato, nella sua qualità di funzionario del Libero Consorzio Comunale di Agrigento (ex Provincia Regionale), di avere concorso nelle diverse fattispecie di inquinamento ambientale oggetto di contestazione attraverso una condotta omissiva consistita nell'aver volontariamente ommesso di attendere alle sue precipue funzioni di controllo, di sostituzione, di



segnalazione e di sanzione, nella piena consapevolezza delle violazioni della normativa ambientale nella gestione degli impianti di depurazione da parte della Girgenti Acque s.p.a.

Come si evince dall'esaustiva sintesi delle risultanze investigative contenuta tanto nel provvedimento di fermo quanto nell'originaria richiesta di misura cautelare, l'ipotesi accusatoria si fonda essenzialmente sul contenuto di alcune intercettazioni autorizzate dal Gip del Tribunale di Agrigento relative a due riunioni tenutesi il 7.12.2016 e il 10.1.2017 tra controllori (personale dell'Arpa, del Libero Consorzio di Agrigento, della Polizia provinciale di Agrigento e dell'Ato Agrigento) e soggetto controllato (la società Girgenti Acque s.p.a.).

Per ragioni di comodità espositiva ed onde evitare inutili parafrasi si riporta di seguito, con diverso carattere grafico, il contenuto del provvedimento di fermo (p. 1444 ss.) nella parte in cui si riferisce alla posizione di [REDACTED]

[...]

Premesso che le contestazioni mosse a [REDACTED] si appuntano, in buona sostanza, sulla mancata attivazione di poteri sanzionatori e sul fatto di essersi reso "promotore" di incontri "informali" tra i soggetti deputati al controllo e la Girgenti Acque s.p.a., dalla disamina della documentazione prodotta dalla difesa nel corso delle indagini preliminari e/o dell'udienza preliminare emergono una serie di circostanze che mal si conciliano con la prospettazione accusatoria tanto sotto il profilo del carattere "illecito" delle riunioni del 7.12.2016 e del 10.1.2027 e del sottostante atteggiamento compiacente dell'imputato, quanto sotto il profilo della sussistenza, in capo al predetto, di una vera e propria posizione di garanzia (cfr. produzione difensiva acquisita, nella non opposizione delle parti, alle udienze del 13.1.2023, 24.2.2023, 24.3.2023. Cfr. altresì memoria difensiva e relativi allegati depositati all'udienza del 16.6.2023).

Sotto il primo profilo si evidenzia che:

- alla riunione del 7.12.2016 ha fatto seguito l'elaborazione di un "*documento programmatico sulla gestione dei rifiuti e relative scritture ambientali degli impianti affidati alla Girgenti Acque s.p.a.*" successivamente trasmesso, tra gli altri, anche all' Aliquota P.G. Guardia Costiera della Repubblica presso il Tribunale di Agrigento e al Comando Carabinieri per la tutela dell'ambiente -nucleo operativo ecologico di Palermo;



- alla riunione del 10.1.2017 ha fatto seguito una “*comunicazione sulla nuova gestione delle scritture ambientali relative ai rifiuti prodotti negli impianti di depurazione affidati alla Girgenti acque s.p.a.*” datata 11.1.2017 e indirizzata dalla Girgenti Acque s.p.a., tra gli altri, anche all’ Aliquota P.G. Guardia Costiera della Repubblica presso il Tribunale di Agrigento e al Comando Carabinieri per la tutela dell’ambiente -nucleo operativo ecologico di Palermo.

Sotto il secondo profilo si evidenzia, invece, che [REDACTED] era il responsabile dell’ufficio “*difesa del suolo e procedure semplificate legge 152/2006*” all’interno del Libero Consorzio di Agrigento, mentre il responsabile dell’ufficio “*sanzioni amministrative e pecuniarie*” era da individuarsi nella dott.ssa [REDACTED]. In particolare, i compiti affidati all’unità operativa facente capo a [REDACTED] concernevano la gestione dei rifiuti (*controllo discariche e impianti per la gestione dei rifiuti, iscrizione nel registro provinciale delle imprese e degli enti che hanno attivato la procedura semplificata di cui all’art. 216 del d. lgs. 152 del 2006, verifica e controllo requisiti per l’applicazione delle procedure semplificate previste dagli artt. 214 ss. d. lgs. 152 del 2006, individuazione zone idonee alla localizzazione degli impianti di smaltimento e di recupero rifiuti urbani, istruttoria dei progetti di discariche e di impianti di gestione rifiuti per parere conferenze e servizi, partecipazione conferenze di servizio con enti pubblici per approvazione progetti nuove discariche e impianti gestione rifiuti, rapporti con A.T.O. rifiuti, verifica tecnica degli impianti I.P.P.C. autorizzati con decreto assessoriale AIA, ricezione ed istruttoria progetti di recupero ambientale, partecipazione gruppo di lavoro per approvazione progetti*) e non comprendevano gli adempimenti relativi alla procedura prevista dalla l. 689 del 1991 in materia di sanzioni amministrative, la predisposizione delle ordinanze di ingiunzione o archiviazione o, ancora, la riscossione delle somme dovute.

Tali circostanze trovano conferma anche nell’attività di investigazione difensiva [...]

- [REDACTED] non aveva un potere di contestazione, né rientrava tra le sue competenze la verifica - spettante all’ARPA - sulla funzionalità dei depuratori, sul rispetto dei limiti di immissione degli scarichi e delle prescrizioni delle autorizzazioni amministrative. Nello specifico, il [REDACTED] ha riferito che la funzione dell’imputato era “*limitata alla verifica della corretta tenuta del registro di carico e scarico dei rifiuti, dei formulari d’identificazione dei rifiuti, della presentazione del Mud alla Camera di Commercio e alla verifica della*



modalità di gestione dei fanghi di depurazione e alla tempistica del deposito temporaneo degli stessi” chiarendo altresì che, nell'ipotesi in cui emergevano delle irregolarità, *“se si trattava di violazioni di natura amministrativa relativa alla gestione dei rifiuti il verbale di contestazione veniva redatto e notificato dalla Polizia Provinciale, mentre se la violazione atteneva alla corretta gestione dell'impianto di depurazione, relativo al superamento dei limiti fissati dal codice ambientale o la mancata autorizzazione allo scarico, la contestazione e notifica della violazione veniva effettuata dall'Arpa. Se vi erano violazioni di natura penale la comunicazione di notizia di reato era di competenza della polizia provinciale o dell'Arpa”*.

Il Responsabile del settore - rendendo delle dichiarazioni che ridimensionano ulteriormente i sospetti relativi alla natura “illecita” degli scopi perseguiti tramite l'organizzazione delle riunioni tra controllori e controllati - ha, infine, precisato che il collega ██████████, all'esito dei sopralluoghi, si era sovente lamentato dei “*gravi ritardi*” e delle “*perdite di tempo*” riscontrati durante la verifica documentale in quanto “*i produttori dei rifiuti (Girgenti Acque e Comuni) spesso non detenevano la documentazione richiesta nell'unità locale di produzione dei rifiuti (per esempio certificati di caratterizzazione, Mud, autorizzazione all'esercizio dell'impianto ecc...)*”, circostanza che si riverberava negativamente sul lavoro del collega ed, in particolare, sull'espletamento delle altre mansioni rientranti nella sua competenza.

██████████, rendendo delle dichiarazioni convergenti, ha riferito che:

- il compito di ██████████, in occasione dei controlli relativi agli impianti di depurazione, era quello di verificare il registro di carico e scarico ed i formulari dei rifiuti, nonché di effettuare una ricognizione in loco dei rifiuti. Inoltre, nell'ipotesi in cui venivano riscontrate irregolarità, la competenza ad irrogare sanzioni amministrative e ad inoltrare la comunicazione della notizia di reato alla Procura della Repubblica era esclusivamente della Polizia Provinciale (“*a tali incombenze provvedeva la sola Polizia provinciale*”);
- ad occuparsi delle analisi qualitative delle acque reflue derivanti dai depuratori erano esclusivamente i tecnici dell'Arpa;
- l'esigenza sottesa alle riunioni di coordinamento tra controllori e controllato fu “*quella di avere dei comportamenti univoci da parte di tutto il personale della Girgenti acque nella gestione del nuovo registro telematico dei rifiuti per dare una sorta di linea guida nella*



compilazione dei registri di carico e scarico ove spesso riscontravamo sempre “stupidi” errori più formali che sostanziali, ma che comunque puntualmente eravamo costretti a sanzionare”;

- non sempre all'interno dell'impianto era presente tutta la documentazione necessaria ad effettuare i controlli tanto è vero che *“in questo caso succedeva che il personale della Girgenti Acque provvedeva a contattare la sede centrale per far portare la documentazione amministrativa relativa ai rifiuti o l'autorizzazione allo scarico o poteva capitare che fosse il rappresentante dell'Arpa che era insieme a noi a contattare l'ente gestore per far portare in loco la documentazione amministrativa”*.

Tutti gli elementi sopra esposti corroborano la versione dei fatti resa dall'imputato (cfr. verbale di interrogatorio reso in fase di indagini; cfr. interrogatorio reso nelle forme dell'esame in sede di udienza preliminare) e non consentono di ravvisare in capo a [REDACTED] una vera e propria e posizione di garanzia tenuto conto: a) del perimetro delle contestazioni (le ipotizzate condotte di inquinamento ambientale sono principalmente ancorate al mancato rispetto dei limiti tabellari previsti dal D.lgs. n. 152/2006 in materia di scarico dei reflui, alla mancanza di valida autorizzazione allo scarico ed alla mancata efficiente manutenzione degli impianti di depurazione); b) dei limiti delle sue competenze in materia di gestione degli impianti di depurazione; c) della mancata attribuzione di poteri di contestazione e sanzionatori; d) della mera funzione di ausilio a lui assegnata nell'espletamento dei sopralluoghi effettuati congiuntamente all'Arpa di Agrigento ed alla Polizia Provinciale di Agrigento.

Conseguentemente, deve essere pronunciata sentenza di non luogo a procedere per non avere commesso il fatto difettando, in relazione alla posizione di [REDACTED], i presupposti di operatività della clausola di equivalenza di cui all'art. 40 c.p.

[...]

Visto il carico del ruolo e la complessità della vicenda ricorrono giusti motivi per indicare in giorni 30 il termine per il deposito della motivazione.

P.Q.M.

Visti gli articoli in epigrafe indicati, 425 co. 1 e 3 e 424 co. 4 c.p.p.,

DICHIARA

non luogo a procedere:



[...]

- in relazione ai reati di cui ai capi nn. **54, 59, 64, 70, 73, 77, 81, 85, 92, 94, 97, 106 e 133** dell'imputazione nei confronti di [REDACTED]

[REDACTED],
per non avere commesso il fatto;

- in relazione ai reati di cui ai capi nn. **53, 56, 57, 58, 63, 67, 69, 79, 80, 88, 89, 90, 91, 101, 102, 103** dell'imputazione nei confronti di [REDACTED]

[REDACTED] *perché il reato si è estinto per intervenuta prescrizione ;*

INDICA

In giorni 30 il termine per il deposito della motivazione.

Agrigento, 18 luglio 2023

Il giudice dell'udienza preliminare

Dott.ssa Micaela Raimondo